



**COMMISSIONE EUROPEA**

DG Mercato interno e servizi

Servizi

**Cooperazione amministrativa e reti tra Stati membri**

**COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELLA DIRETTIVA SUI SERVIZI**

## **IL MECCANISMO DI ALLERTA E IL SISTEMA D'INFORMAZIONE DEL MERCATO INTERNO (IMI)**

**Linee guida e manuale per gli utenti**

## INTRODUZIONE

Gli articoli 29, paragrafo 3, e 32, paragrafo 1, della direttiva sui servizi prevedono per gli Stati membri l'obbligo di informare gli altri Stati membri e la Commissione riguardo a qualsiasi attività di servizi che potrebbe causare grave pregiudizio alla salute o alla sicurezza delle persone o all'ambiente ("**meccanismo di allerta**"). Tali informazioni dovrebbero aiutare gli Stati membri a evitare i rischi e a proteggere i destinatari dei servizi.

Una specifica applicazione del **Sistema d'informazione del mercato interno (IMI)** garantisce uno scambio di informazioni rapido e sicuro nel quadro del meccanismo di allerta.

Il presente documento è una **guida pratica** per le autorità degli Stati membri che trattano le allerte nell'IMI. Esso consta di due parti.

### **Parte 1: Linee guida per l'utilizzo del meccanismo di allerta**

Le linee guida mirano a promuovere un'interpretazione comune dei **criteri e delle condizioni per l'invio di un'allerta**, in modo che tale misura venga applicata solo quando è assolutamente necessario e quando sono soddisfatti i criteri stabiliti dalla direttiva sui servizi. Esse spiegano anche quando utilizzare le altre funzioni del modulo IMI per le allerte, ad esempio per chiudere, revocare o modificare le allerte stesse. Vengono presentati vari esempi di circostanze pratiche in cui può essere necessario ricorrere a tali funzioni.

### **Parte 2: Manuale per gli utenti - Il meccanismo di allerta**

Il manuale per gli utenti tratta gli **aspetti tecnici** della gestione delle allerte nell'IMI. Illustra i diversi ruoli che le autorità e i singoli utenti possono svolgere nel meccanismo di allerta e descrive le modalità d'uso di tutte le funzioni disponibili in ciascuna tappa di un'allerta. Spiega inoltre come impostare il sistema per ottimizzare la gestione delle allerte.

Per saperne di più sulla direttiva sui servizi, si consiglia di consultare [http://ec.europa.eu/internal\\_market/services/services-dir/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/index_en.htm).

Ulteriori informazioni sul sistema IMI sono disponibili all'indirizzo [http://ec.europa.eu/internal\\_market/imi-net](http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net).

In caso di problemi tecnici con le allerte, vogliate contattare il coordinatore IMI che vi ha registrato nel sistema. Per i problemi tecnici che non risulta possibile risolvere a livello locale, la Commissione ha istituito un helpdesk che può essere contattato all'indirizzo [ec-imi-alerts@ec.europa.eu](mailto:ec-imi-alerts@ec.europa.eu).

## INDICE

PARTE 1: LINEE GUIDA PER L'UTILIZZO DEL MECCANISMO DI ALLERTA.....	5
1. INTRODUZIONE: SCOPO DELLE LINEE GUIDA .....	6
TABELLA 1: LISTA DI CONTROLLO: VALUTARE SE INVIARE UN'ALLERTA.....	7
TABELLA 2: VALUTAZIONE DELLA GRAVITÀ E DELLA PROBABILITÀ DEL DANNO.....	8
TABELLA 3: VALUTAZIONE DEI CASI IN CUI INVIARE UN'ALLERTA.....	9
2. PANORAMICA DEI CRITERI PER L'INVIO DI UN'ALLERTA .....	11
3. CRITERI IN DETTAGLIO.....	11
3.1. Comportamenti, atti precisi o circostanze riguardanti un'attività di servizi .....	11
3.2. Grave pregiudizio alla salute o alla sicurezza delle persone o all'ambiente .....	13
3.3. Collegamento causale tra la situazione relativa ai servizi e il potenziale danno grave .....	14
3.4. Rischio effettivo/concreto .....	14
3.5. Necessità che il rischio abbia un effetto transfrontaliero .....	16
4. L'INVIO DI UN'ALLERTA .....	17
4.1. Segnalazioni di allerta inviate dallo Stato membro di stabilimento.....	17
4.2. Segnalazioni di allerta inviate da Stati membri diversi dallo Stato di stabilimento .....	18
4.3. Segnalazioni di allerta inviate dallo Stato membro di stabilimento collegate a un'allerta precedente di un altro Stato membro .....	19
5. DESTINATARI DELL'ALLERTA .....	19
6. CHIUSURA DELLE ALLERTA.....	19
6.1. Quando deve essere chiusa un'allerta?.....	19
6.2. Obiezione alla chiusura .....	20
7. REVOCA/ANNULLAMENTO DI UN'ALLERTA.....	20
8. CORREZIONE DI INFORMAZIONI .....	20
9. INVIO DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI.....	21
PARTE 2: MANUALE PER GLI UTENTI - IL MECCANISMO DI ALLERTA .....	22

10. INTRODUZIONE .....	23
11. LE ALLERTE NEL SISTEMA IMI .....	23
11.1. La struttura modulare dell'IMI .....	23
11.2. L'iter delle allerte.....	23
12. AUTORITÀ E UTENTI CHE INTERVENGONO IN UN'ALLERTA E LORO RUOLI.....	24
12.1. Ruoli delle autorità nelle allerte .....	24
12.2. Ruoli degli utenti nelle allerte .....	26
13. TRATTAMENTO DELLE ALLERTE NELL'IMI.....	28
13.1. Invio di un'allerta.....	28
13.2. Modifica e correzione di un'allerta.....	29
13.3. Revoca di un'allerta .....	30
13.4. Gestione dei destinatari di un'allerta .....	30
13.5. Invio/richiesta di informazioni aggiuntive su un'allerta .....	31
13.6. Chiusura di un'allerta.....	31
14. SEGUIRE L'ITER DELLE ALLERTE.....	34
14.1. E-mail automatiche.....	34
14.2. Elenco delle allerte .....	34
14.3. Stampa delle allerte .....	34
15. LA PROTEZIONE DEI DATI CONTENUTI NELLE ALLERTE.....	35
16. ULTERIORI INFORMAZIONI PER I COORDINATORI – PREDISPORRE LE STRUTTURE NECESSARIE PER LE ALLERTE NEL VOSTRO PAESE.....	36
16.1. Prima registrazione da parte della Commissione .....	36
16.2. Registrazione e accesso all'iter Allerte.....	36
16.3. Collegare autorità e coordinatori.....	37

## **PARTE 1: LINEE GUIDA PER L'UTILIZZO DEL MECCANISMO DI ALLERTA**

## **1. INTRODUZIONE: SCOPO DELLE LINEE GUIDA**

Gli articoli 29, paragrafo 3, e 32, paragrafo 1, della direttiva servizi prevedono per gli Stati membri l'obbligo di informare gli altri Stati membri e la Commissione riguardo a qualsiasi attività di servizi che potrebbe causare grave pregiudizio alla salute o alla sicurezza delle persone o all'ambiente ("meccanismo di allerta"). Tali informazioni dovrebbero aiutare gli Stati membri a evitare i rischi e a proteggere i destinatari dei servizi.

Una specifica applicazione del sistema di informazione del mercato interno (IMI) garantirà un rapido e sicuro scambio di informazioni nel quadro del "meccanismo di allerta".

È importante, inoltre, condividere un'interpretazione comune dei criteri e delle condizioni per l'invio delle segnalazioni di allerta, al fine di ridurre il rischio di allarmi non necessari o ingiustificati. Occorre altresì una omogeneità di interpretazione sull'impiego delle varie altre funzioni presenti nel sistema IMI, per esempio la chiusura, la revoca/annullamento e la correzione di allerta, nonché l'invio di informazioni supplementari.

Le presenti linee guida sono basate sui concetti utilizzati nella direttiva servizi e non restringono né estendono in alcun modo gli obblighi imposti agli Stati membri. L'obiettivo è quello di aiutare gli Stati membri a guidare le autorità nazionali nell'utilizzo del meccanismo di allerta.

Le linee guida non sono esaustive e non pretendono di tener conto di tutte le possibili situazioni e circostanze. Le autorità nazionali dovrebbero giudicare ciascun caso nel merito, tenendo conto dei criteri stabiliti nella direttiva servizi, della propria esperienza, delle prassi seguite e di ogni altra considerazione e metodologia pertinente.

È importante sottolineare che le linee guida non pregiudicano le normative nazionali in materia di responsabilità per l'invio di un'allerta o l'adozione di misure.

Dato l'impatto che un'allerta potrebbe avere sul prestatore del servizio, gli Stati membri devono garantire al soggetto interessato un'adeguata protezione in ogni momento (prima, durante e dopo l'invio delle segnalazioni). È particolarmente importante garantire che le segnalazioni di allerta siano diramate soltanto quando esista una reale giustificazione. Le linee guida si limitano ai criteri sostanziali per l'invio, la chiusura, la revoca e la correzione di un'allerta, e per l'invio di informazioni supplementari. Non riguardano l'applicazione di normative comunitarie o nazionali in materia di diritti della difesa.

TABELLA 1: LISTA DI CONTROLLO: VALUTARE SE INVIARE UN'ALLERTA

<b>Punto 1</b>	<u>Il grave pericolo potenziale è collegato a un'attività di servizi / a comportamenti di un prestatore di servizi?</u>	→ No × → Non inviare				
<b>Punto 2</b>	↓ Sì √→	<u>L'attività di servizi rientra nel campo di applicazione della direttiva servizi?</u>			→ No × → Non inviare	
<b>Punto 3</b>	↓ Sì √→	↓ Sì √→	<u>Sussiste un pericolo di grave pregiudizio alla salute o alla sicurezza delle persone o all'ambiente?</u>			→No × → Non inviare
<b>Punto 4</b>	Sì √	Sì √	↓ Sì √→	<u>Esiste un collegamento causale tra la prestazione del servizio e il potenziale grave pregiudizio?</u>		→No × → Non inviare
<b>Punto 5</b>	Sì √	Sì √	Sì √→	↓ Sì √→	<u>Esiste un rischio reale/concreto che si verifichi un danno grave?</u>	→No × → Non inviare
<b>Punto 6</b>	Sì √	Sì √	Sì √	Sì √	↓ Sì √→	<u>Esiste il rischio che il danno avvenga in altri Stati membri?</u> → No × → Non inviare
Sono stati completati <b>tutti</b> i punti?... Sì √→		INVIARE ALLERTA				

TABELLA 2: VALUTAZIONE DELLA GRAVITÀ E DELLA PROBABILITÀ DEL DANNO

	(Minore probabilità ←) Probabilità (→ Maggiore probabilità)	
(Danno potenziale più grave)←Danno potenziale grave →(Danno potenziale meno grave)	<p><u>Caso 4</u>: danno potenziale meno grave e probabilità relativamente bassa che si verifichi</p> <p><b>In generale, non inviare allerta</b></p>	<p><u>Caso 3</u>: danno potenziale meno grave e probabilità relativamente alta/molto alta che si verifichi</p> <p><b>Inviare allerta in alcuni casi</b></p>
	<p><u>Caso 2</u>: danno potenziale (molto) grave e probabilità relativamente bassa che si verifichi</p> <p><b>In generale, inviare allerta</b></p>	<p><u>Caso 1</u>: danno potenziale (molto) grave e probabilità relativamente alta/molto alta che si verifichi</p> <p><b>Inviare allerta</b></p>

Nota: lo scopo di questa tabella è quello di illustrare la possibile valutazione del rapporto tra la gravità del danno potenziale e la probabilità che esso si verifichi. Non tiene conto degli altri criteri per l’invio di segnalazioni di allerta descritti nelle presenti linee guida, che devono anch’essi essere soddisfatti prima di poter inviare un’allerta.



TABELLA 3: VALUTAZIONE DEI CASI IN CUI INVIARE UN'ALLERTA

**Punto 1:** Il grave pericolo potenziale è collegato a un'attività di servizi / a comportamenti di un prestatore di servizi?

Sì, il grave pericolo potenziale è collegato a un'attività di servizi / a comportamenti di un prestatore di servizi.

**→ passare al punto due**

No

**→ non inviare l'allerta**

**Punto 2:** L'attività di servizi rientra nel campo di applicazione della direttiva servizi?

*In caso di incertezza, fare clic qui per maggiori informazioni:*

[http://ec.europa.eu/internal\\_market/services/docs/services-dir/guides/handbook\\_it.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-dir/guides/handbook_it.pdf)

Sì

**→ passare al punto tre**

No

**→ non inviare l'allerta**

**Punto 3:** Sussiste un pericolo di grave pregiudizio alla salute o alla sicurezza delle persone o all'ambiente?

Nel valutare questo aspetto, occorre considerare la gravità e la portata del potenziale danno. Quando la gravità è particolarmente elevata o la portata è particolarmente ampia, potrebbe essere necessario inviare un'allerta anche quando la probabilità che si verifichi il danno è bassa.

Sì – I comportamenti o atti precisi o le circostanze riguardanti l'attività di servizi possono causare grave pregiudizio alla salute o alla sicurezza delle persone o all'ambiente

**→ passare al punto quattro**

No, non sussiste un sufficiente pericolo di grave pregiudizio

**→ non inviare l'allerta**

**Punto 4:** Esiste un collegamento causale tra la situazione connessa al servizio e il potenziale grave pregiudizio?

Sì, esiste un collegamento causale. Il danno potenziale sarebbe causato essenzialmente dai comportamenti o atti precisi o dalle circostanze.

**→ passare al punto cinque**

No – non è possibile stabilire un collegamento causale diretto tra i comportamenti o atti precisi o le circostanze e il potenziale grave pregiudizio

**→ non inviare l'allerta**

**Punto 5:** Esiste un rischio reale/concreto di un danno grave? Nel valutare questo aspetto, occorre tenere conto in particolare dei seguenti elementi:

- Il rischio di danno grave esiste ancora o è probabile che si ripresenti nel prossimo futuro? *(se no, non inviare l'allerta)*
- È stato fatto qualcosa per eliminare o ridurre il rischio? *(se l'intervento ha eliminato il rischio/ se il rischio rimanente non è significativo, non inviare l'allerta)*
- Chi è il destinatario tipo del servizio? *(se il destinatario appartiene a un tipo di persone che trovano più difficile individuare il rischio o adottare precauzioni, il rischio di danno è in generale più elevato)*

Sì, esiste un rischio reale di danno grave.

**→ passare al punto sei**

No, il rischio non persiste/ è improbabile che si ripresenti nel prossimo futuro.

**→ non inviare l'allerta**

**Punto 6:** Esiste il rischio che il danno avvenga in altri Stati membri?

Nel valutare questo aspetto, occorre considerare in particolare i seguenti elementi:

- Il fornitore presta servizi in altri Stati membri?
- Il fornitore è stabilito in una regione frontaliere?
- È probabile che il tipo di servizio sia prestato oltrefrontiera?

Sì, esiste un effetto transfrontaliero.

**→ inviare l'allerta**

No, non esiste un effetto transfrontaliero.

**→ non inviare l'allerta**

## 2. PANORAMICA DEI CRITERI PER L'INVIO DI UN'ALLERTA

I requisiti per l'invio di un'allerta e i relativi criteri sono esposti agli articoli 29, paragrafo 3, e 32, paragrafo 1, della direttiva servizi. L'articolo 29, paragrafo 3, copre i casi in cui lo Stato membro di stabilimento venga a conoscenza di comportamenti o atti che possano causare grave pregiudizio, mentre l'articolo 32, paragrafo 1, contiene un analogo obbligo di informazione per gli Stati membri diversi dallo Stato di stabilimento. I due articoli, seppure riguardino situazioni diverse, hanno lo stesso scopo e si fondano essenzialmente su principi e criteri simili. I criteri per l'invio di segnalazioni di allerta sono quindi i seguenti:

- a) i comportamenti, gli atti precisi o le circostanze riguardano un'attività di servizi;
- b) esiste un pericolo di grave pregiudizio alla salute o alla sicurezza delle persone o all'ambiente;
- c) esiste un collegamento causale tra la situazione connessa ai servizi e il potenziale grave danno;
- d) esiste un rischio effettivo;
  
- e) il rischio ha un effetto transfrontaliero.

Per l'invio di un'allerta, devono essere soddisfatti **tutti** questi criteri nella situazione specifica in esame.

## 3. CRITERI IN DETTAGLIO

### 3.1. Comportamenti, atti precisi o circostanze riguardanti un'attività di servizi

#### 3.1.1. Situazioni coperte

L'invio di allerta deve avvenire unicamente quando venga individuato il rischio di un grave pregiudizio che potrebbe essere causato da un'attività di servizi **rientrante nel campo di applicazione della direttiva servizi**<sup>1</sup>. Per esempio, il "meccanismo di allerta" non copre situazioni in cui il rischio di danno è creato da servizi nel settore dei trasporti, servizi sanitari o servizi privati di sicurezza, in quanto essi sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva servizi.

Il fatto che un servizio sia prestato legalmente in uno Stato membro non significa che tale Stato membro non possa inviare un'allerta per comportamenti o atti precisi che, nel contesto della prestazione del servizio, creano un rischio di grave pregiudizio alla salute o alla sicurezza delle persone o all'ambiente.

---

<sup>1</sup> Articolo 2 della direttiva servizi. Per maggiori chiarimenti sul campo di applicazione di detta direttiva, cfr. punto 2.1 del Manuale per l'attuazione della direttiva servizi, disponibile all'indirizzo [http://ec.europa.eu/internal\\_market/services/docs/services-dir/guides/handbook\\_it.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-dir/guides/handbook_it.pdf).

Il rischio di grave pregiudizio deve essere originato dai **comportamenti** del prestatore di servizi o da qualsiasi **altra circostanza** riguardante un'attività di servizi. Non deve quindi essere inviata un'allerta per comportamenti o atti che, seppure possano determinare un pericolo, **non riguardano la prestazione di servizi**.

#### Esempio

*Se un prestatore di servizi che fornisce corsi di lingue viene arrestato per guida pericolosa, non sussiste alcuna ragione per l'invio di un'allerta ad altri Stati membri. Il comportamento che ha causato il pericolo non presenta alcun collegamento con la prestazione del servizio.*

Tra i comportamenti che potrebbero creare rischi rientrano, per esempio, i seguenti<sup>2</sup>:

- **un'azione positiva** da parte del prestatore di servizi, quale un comportamento pericoloso o la fornitura di informazioni false (per esempio, lo smaltimento irresponsabile di rifiuti che potrebbero causare danni all'ambiente, oppure la fornitura di informazioni nutrizionali errate che potrebbero causare danni alla salute delle persone);
- **l'assenza di azione o di controllo** da parte del prestatore di servizi, come la mancata adozione delle necessarie misure preventive o l'assenza di istruzioni essenziali per i destinatari del servizio (per esempio, riguardo alla durata massima di una seduta in un solarium);
- **l'uso inappropriato di attrezzature sicure o l'uso di attrezzature pericolose** per la prestazione del servizio (per esempio, l'uso in interni di attrezzature esclusivamente per esterni o l'uso di attrazioni non sicure in luna park itineranti).

#### *3.1.2. Situazioni in cui il meccanismo di allerta non può essere utilizzato – collegamento tra il meccanismo di allerta della direttiva servizi e i meccanismi di allerta esistenti per vari prodotti*

Ai fini del meccanismo di allerta di cui trattasi, **il rischio deve riguardare comportamenti, atti precisi o circostanze nel contesto di un'attività di servizi**.

**Il meccanismo di allerta non deve essere usato nei casi in cui il rischio deriva da prodotti di consumo.** In tali casi, si deve ricorrere ai sistemi di allarme rapido per i prodotti<sup>3</sup>. Questi forniranno agli Stati membri informazioni particolareggiate sul pericolo derivante dal prodotto, in modo che essi possano adottare i provvedimenti necessari per ritirarlo dal mercato.

In taluni casi, **il comportamento del prestatore del servizio potrebbe essere legato all'uso di prodotti in quanto parte della prestazione del servizio** e, se esiste un rischio grave, si deve comunque ricorrere al meccanismo di allerta. Sarebbe questo, per esempio, il caso di un prestatore di servizi che nel corso della sua attività abbia fatto **un uso inappropriato di prodotti sicuri**, causando un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per l'ambiente.

---

<sup>2</sup> Nel decidere se inviare un'allerta, non è necessario accertare colpa o negligenza in relazione al comportamento in questione.

<sup>3</sup> Vale a dire i sistemi di allarme rapido per i prodotti di consumo non alimentari (RAPEX), per gli alimenti e i mangimi (RASFF) o per i medicinali – sistema di vigilanza per i dispositivi medici.

### Esempio

*Per determinati trattamenti estetici, il prestatore di servizi X usa pomate anestetiche a un dosaggio superiore a quello indicato. L'uso inappropriato di tali pomate causa un rischio per la salute delle persone. Poiché l'abuso di un anestetico (non l'anestetico come tale) rende il servizio non sicuro, occorre attivare il meccanismo di allerta previsto dalla direttiva servizi.*

Un altro scenario è rappresentato dall'utilizzo di un prodotto pericoloso nella prestazione di un servizio. Ciò potrebbe rendere necessario l'invio di un'allerta complementare attraverso il meccanismo di allerta previsto dalla direttiva servizi, anche se fosse già stata inviata un'allerta attraverso un meccanismo di allarme per i prodotti. Tale intervento sarebbe richiesto, per esempio, se un prestatore di servizi continuasse a usare prodotti di consumo pericolosi nella prestazione di un'attività di servizi, malgrado tali prodotti siano stati ritirati dal mercato o richiamati dai produttori o dai distributori.

### Esempio

*Un allarme RAPEX segnala un giocattolo pericoloso, che successivamente viene ritirato dal mercato in tutti gli Stati membri. Lo Stato membro A viene a conoscenza del fatto che un intrattenitore per bambini X sta continuando a usare il giocattolo pericoloso nei suoi spettacoli in vari Stati membri. Tale comportamento potrebbe causare grave pregiudizio alla salute dei bambini. Lo Stato membro A deve inviare un'allerta attraverso il meccanismo di allerta previsto dalla direttiva servizi per notificare il pericolo del servizio di intrattenimento prestato da X.*

## **3.2. Grave pregiudizio alla salute o alla sicurezza delle persone o all'ambiente**

Per l'invio di un'allerta, il danno potenziale alla salute o alla sicurezza delle persone o all'ambiente deve essere **grave**. Due fattori che sembrano particolarmente rilevanti a tale proposito sono: (a) la potenziale gravità del danno e (b) la potenziale portata del danno.

### *3.2.1. Gravità del danno*

Una valutazione della potenziale gravità del danno dovrebbe basarsi sull'esame delle possibili conseguenze dei comportamenti del prestatore del servizio o delle circostanze.

- **Un grave pregiudizio alla salute o alla sicurezza delle persone** potrebbe consistere in un danno all'integrità fisica o mentale, come lesioni gravi (per esempio fratture, lesioni a organi interni, danni alla vista o all'udito, gravi ustioni o ferite ecc.), patologie croniche o altre malattie gravi, disturbi mentali ecc.
- **Un grave pregiudizio all'ambiente** (naturale e urbano) potrebbe consistere in un grave inquinamento in varie forme (inquinamento atmosferico e delle acque, contaminazione del suolo con erbicidi, pesticidi o metalli pesanti, inquinamento acustico e luminoso), danni da incendio e distruzione di ecosistemi e biodiversità.

### 3.2.2. Portata del danno

Per stimare la gravità del danno potenziale occorre tenere conto del numero di persone o della zona che potrebbero essere colpiti. Quando la portata è particolarmente ampia, la gravità del danno sarà logicamente più elevata.

#### Esempio

*Un prestatore di servizi stabilito nello Stato membro A non si conforma alle norme igieniche e la sua fornitura di servizi di catering ha causato una lieve intossicazione alimentare in un gran numero di persone nello Stato membro B. Benché in linea di principio la lieve intossicazione alimentare possa essere considerata un pregiudizio non grave alla salute delle persone, l'elevato numero di soggetti potenzialmente colpiti significa che il danno può comunque essere considerato grave.*

### 3.3. Collegamento causale tra la situazione relativa ai servizi e il potenziale danno grave

Deve esistere un **collegamento causale diretto** tra il comportamento o le circostanze e il potenziale danno grave.

Tale collegamento non sussiste quando il rischio di danno è stato provocato o determinato in misura sostanziale da cause di forza maggiore o da terzi (ivi compreso il destinatario del servizio).

#### Esempio

*Il destinatario X di un servizio è vittima di un grave danno per non essersi attenuto alle istruzioni che era chiaramente tenuto a seguire per l'uso di attrezzature da immersione subacquee. In tal caso, il danno non è originato dal comportamento del prestatore del servizio, ma dal comportamento del destinatario del servizio.*

### 3.4. Rischio effettivo/concreto

È importante sottolineare che uno Stato membro non deve automaticamente inviare un'allerta ogniqualvolta venga a conoscenza di comportamenti o atti precisi pericolosi da parte di un prestatore di servizi. È fondamentale stimare **l'effettiva esistenza di un rischio**. Sussiste un rischio effettivo quando una situazione pericolosa riguardante un'attività di servizi

- **persiste** al momento dell'invio dell'allerta oppure
- è (sufficientemente) **probabile che si verifichi** nel (prossimo) futuro.

L'esistenza di una **sufficiente probabilità** che emerga una situazione pericolosa in futuro deve essere accertata esaminando la totalità dei **fatti** e delle **circostanze**, appurando in particolare se tali situazioni pericolose o possibili danni si siano verificati in passato e se vi siano indizi di possibili cambiamenti nel comportamento del prestatore o nelle circostanze.

Gli incidenti puramente fortuiti non sono prevedibili né evitabili. Se non vi sono prove del fatto che un incidente verificatosi durante la prestazione di un servizio potrebbe ripresentarsi, non è necessario inviare un'allerta, per quanto grave possa essere il danno risultante.

### Esempio

*Il prestatore di servizi X fornisce un trattamento dermatologico innovativo che causa un evidente pericolo per la salute delle persone. Vi sono motivi per ritenere che il comportamento del prestatore di servizi X non cambierà in assenza di un obbligo in tal senso. Il rischio di danno persisterà finché X continuerà a prestare i suoi servizi. Lo Stato membro che venga a conoscenza del danno deve informare lo Stato membro di stabilimento e gli eventuali altri Stati membri interessati in cui X potrebbe prevedibilmente prestare i suoi servizi.*

Certi servizi comportano un **grado di rischio intrinseco**, come certi sport “estremi” (per esempio, parapendio, paracadutismo, bungee-jumping ecc.) o eventi quali rally automobilistici in aree aperte al pubblico.

Quando un servizio intrinsecamente pericoloso viene fornito legalmente in un dato Stato membro, è chiaro che non deve essere inviata alcuna allerta da parte delle autorità competenti di questo Stato ad altri Stati membri. Tuttavia, se comportamenti o atti precisi di un dato prestatore di servizi dovessero aumentare in misura sostanziale il rischio intrinseco di tale servizio, è necessario inviare un’allerta per informare gli altri Stati membri del pericolo causato dai comportamenti o da atti precisi del prestatore di servizi in questione (a condizione che siano soddisfatti tutti i criteri necessari per l’invio di un’allerta).

### Esempio

*Se lo Stato membro A consente la prestazione di servizi di bungee-jumping, non può inviare un’allerta se il prestatore di servizi X fornisce legalmente tali servizi nel suo territorio. Tuttavia, se vi sono prove del fatto che il prestatore di servizi X aumenta il rischio intrinseco al bungee-jumping prestando servizi non conformi ai requisiti di sicurezza, lo Stato membro A deve inviare un’allerta allo Stato membro di stabilimento di X.*

Chiaramente, se il danno potenziale è particolarmente grave, anche una bassa probabilità che esso si verifichi in futuro potrebbe giustificare l’invio di un’allerta.

Due fattori sembrano rivestire particolare importanza a tale proposito: (a) l’effetto delle eventuali misure adottate dal prestatore di servizi o dagli Stati membri allo scopo di eliminare o ridurre il rischio e (b) il destinatario-tipo del servizio e la sua capacità di rilevare ed evitare il rischio.

#### *3.4.1. Effetto delle eventuali misure adottate dal prestatore di servizi o da uno Stato membro allo scopo di eliminare o ridurre il rischio*

In certi casi, misure adottate volontariamente dal prestatore di servizi potrebbero eliminare il rischio. Analogamente, l’adozione di misure da parte dello Stato membro di stabilimento o da altri Stati membri in conformità con il diritto comunitario e, in particolare, la direttiva servizi, possono ridurre considerevolmente il rischio o eliminarlo del tutto. In assenza di un rischio, non occorre inviare alcuna allerta.

In generale, lo Stato membro di stabilimento sarà in grado di adottare provvedimenti per eliminare il rischio; ne consegue che con ogni probabilità un maggior numero di segnalazioni di allerta sarà inviato da Stati membri diversi dal paese di stabilimento.

### 3.4.2. Tipo di destinatario e capacità di rilevare ed evitare il rischio

Nel valutare la probabilità di un pericolo, è altresì importante tenere conto della **conoscenza del rischio da parte del destinatario tipo del servizio e della possibilità di adottare precauzioni** in modo da attenuare tale rischio.

La conoscenza del rischio potrebbe dipendere dal **tipo di utente del servizio**. Quando si tratta di un servizio prestato da un'impresa a un'altra impresa, i destinatari potrebbero essere più consapevoli e maggiormente in grado di adottare precauzioni rispetto al caso di un servizio prestato da un'impresa a un singolo consumatore. Analogamente, quando un servizio è destinato ad anziani, bambini o disabili fisici o mentali, il rischio di un danno derivante da un comportamento o da un atto preciso potrebbe essere più elevato.

#### Esempio

*Uno Stato membro viene a conoscenza di un'attività di servizi i cui destinatari sono bambini e che potrebbe causare grave pregiudizio alla loro sicurezza. Poiché i bambini sono in generale meno consapevoli del rischio e sono quindi incapaci di adottare precauzioni per contrastarlo, la probabilità che si verifichi il danno sembra più elevata che nei casi in cui l'attività rischiosa sia destinata agli adulti.*

Per altri gruppi di persone, la probabilità del danno potrebbe essere più elevata laddove il prestatore di servizi non fornisca adeguate salvaguardie, avvisi o istruzioni e il pericolo non sia evidente.

#### Esempio

*Il prestatore di servizi A fornisce consulenza in campo nutrizionale che può causare notevole pregiudizio a persone che soffrano di specifici squilibri nutrizionali. I destinatari sembrano essere inconsapevoli del pericolo. Data la novità della consulenza in campo nutrizionale, il pubblico dispone in generale di informazioni molto limitate sui rischi. Nel valutare se sia probabile che il danno si verifichi in futuro, gli Stati membri devono tenere conto del fatto che anche gli adulti non saranno in grado di adottare sufficienti precauzioni al riguardo.*

### 3.5. Necessità che il rischio abbia un effetto transfrontaliero

Prima di inviare un'allerta, uno Stato membro deve accertare l'esistenza di una sufficiente probabilità che il danno si verifichi **in altri Stati membri**. A tal fine, occorre esaminare qualsiasi fattore che potrebbe indicare una probabile attività del prestatore di servizi in altri Stati membri.

Ovviamente, il rischio che il danno si verifichi in un altro Stato membro risulta più evidente se il prestatore di servizi è stabilito in uno Stato membro diverso dal luogo in cui sorge il rischio. Si potrebbero desumere indizi anche dal tipo di servizio o dal luogo di stabilimento del prestatore di servizi, che (se geograficamente vicino a un altro Stato membro) potrebbe suggerire un'attività in altri Stati membri. Per i servizi forniti "on line", l'esistenza di un effetto transfrontaliero è maggiormente presumibile.

Quando il danno è causato dall'uso di attrezzature difettose che possono essere usate in altri Stati membri, sarà più facile stabilire l'effetto transfrontaliero del rischio.



#### 4. L'INVIO DI UN'ALLERTA

La direttiva servizi fa distinzione tra le segnalazioni di allerta inviate dallo Stato membro di stabilimento (articolo 29, paragrafo 3) e quelle inviate da altri Stati membri (articolo 32, paragrafo 1). Queste due situazioni sono esaminate separatamente in prosieguo.

##### 4.1. Segnalazioni di allerta inviate dallo Stato membro di stabilimento

In molti casi non è necessario che lo Stato membro di stabilimento invii un'allerta perché, in generale, non appena venuto a conoscenza di un grave pericolo per la salute o la sicurezza delle persone o per l'ambiente, esso adotterà misure immediate mirate a evitare qualsiasi rischio. Tali misure dovrebbero, in generale, garantire che il rischio cessi di esistere (per esempio, un prestatore di servizi non è più autorizzato a svolgere le sue attività, le attrezzature difettose sono state riparate ecc.). In assenza di un rischio (persistente) di grave pregiudizio alla salute e alla sicurezza delle persone o all'ambiente in altri Stati membri, non deve essere inviata alcuna allerta.

Esistono, tuttavia, casi in cui lo Stato membro di stabilimento deve inviare un'allerta malgrado siano state adottate misure, per esempio:

- Quando lo Stato membro di stabilimento non è sicuro che le misure adottate nei confronti del prestatore di servizi possano essere attuate in modo efficace o siano sufficienti per impedire che il rischio si presenti.

##### Esempio

*Lo Stato membro A riceve segnalazioni su un prestatore di servizi che causa un rischio molto grave per la salute dei destinatari del servizio. Non possono essere adottate misure immediate ed efficaci per eliminare o prevenire il rischio nel luogo di stabilimento perché il prestatore di servizi si trova al momento al di fuori di tale territorio per prestare servizi in altri Stati membri.*

- Quando lo Stato membro di stabilimento sa che il prestatore di servizi utilizza le stesse attrezzature per attività svolte in altri Stati membri.

##### Esempio

*Lo Stato membro A sa che il prestatore di servizi X organizza escursioni in bicicletta nello stesso Stato membro A e nello Stato membro B. Nello Stato membro A, X utilizza biciclette che non vengono sottoposte a corretta manutenzione, causando così un rischio per la sicurezza delle persone. Lo Stato membro A ha forti motivi per ritenere che le stesse biciclette siano utilizzate nello Stato membro B.*

- Possono verificarsi occasioni in cui il grave pregiudizio alla salute e alla sicurezza delle persone non segue nell'immediato il comportamento o gli atti precisi che lo causano, ma emergerà solo in una fase successiva. Ove il comportamento o gli atti precisi che creano il rischio siano già stati attuati in altri Stati membri, non sarà più possibile per lo Stato membro di stabilimento fare alcunché per eliminare il rischio. In tali casi, deve essere inviata un'allerta in modo che gli altri Stati membri possano adottare i propri provvedimenti.

### Esempio

*Il prestatore di servizi X, stabilito nello Stato membro A, ha un'attività nel settore delle soffittature. Alcuni dei suoi soffitti sono crollati, causando un grave rischio di danno alle persone negli appartamenti interessati. Le ispezioni hanno rivelato che il crollo è avvenuto per negligenza. Lo Stato membro A sa che il prestatore X ha lavorato in altri Stati membri e invia quindi un'allerta a tutti gli Stati membri al fine di evitare ulteriori danni.*

Il fatto che non siano state adottate misure dallo Stato membro di stabilimento non impedisce a tale Stato membro di inviare un'allerta. Tuttavia, se la mancata adozione di misure è dovuta a un'assenza di prove dell'esistenza del rischio o della gravità dei potenziali danni, tale Stato membro non deve inviare un'allerta ad altri Stati membri.

### Esempio

*Lo Stato membro A riceve varie lamentele riguardanti il prestatore di servizi X, che lo accusano di causare gravi rischi per la salute delle persone. Tali segnalazioni sono manifestamente infondate. Di conseguenza, non vengono adottate misure nei confronti di X. In tale caso, lo Stato membro A non deve inviare un'allerta ad altri Stati membri.*

## **4.2. Segnalazioni di allerta inviate da Stati membri diversi dallo Stato di stabilimento**

Qualora uno Stato membro diverso dal paese di stabilimento venga a conoscenza di circostanze o atti precisi gravi che potrebbero causare un pregiudizio grave alla salute o alla sicurezza delle persone o all'ambiente nel suo territorio o nel territorio di altri Stati membri, ne informa al più presto lo Stato membro di stabilimento, gli altri Stati membri interessati e la Commissione.

Nella maggioranza dei casi, è probabile che questo tipo di allerta sia inviato dallo Stato membro in cui è prestato il servizio.

Diversamente dalle misure adottate dallo Stato membro di stabilimento, spesso le misure prese dal paese in cui è prestato il servizio prevengono soltanto i rischi nel suo territorio. Come risultato, potrebbero rimanere i rischi per altri Stati membri. In tali casi, si deve comunque inviare un'allerta allo Stato membro di stabilimento, a eventuali altri Stati membri interessati e alla Commissione.

### Esempio

*Il prestatore di servizi X, stabilito nello Stato membro A, presta servizi di pulizia industriale nello Stato membro B. A seguito di segnalazioni, lo Stato membro B effettua un'ispezione e scopre che X ha smaltito in modo pericoloso rifiuti prodotti durante il suo lavoro, causando un rischio di grave pregiudizio all'ambiente. Le autorità dello Stato membro B dispongono di indizi secondo cui X sta continuando tale pratica. X offre i suoi servizi anche negli Stati membri C e D. Come precauzione, tali autorità inviano un'allerta allo Stato membro di stabilimento A, allo Stato membro C e allo Stato membro D.*

Nel momento in cui riceve tale allerta, lo Stato membro di stabilimento deve esaminare il caso e adottare misure atte a prevenire il rischio in generale.

### **4.3. Segnalazioni di allerta inviate dallo Stato membro di stabilimento collegate a un'allerta precedente di un altro Stato membro**

Qualora il rischio persista, malgrado le misure adottate dallo Stato membro di stabilimento, quest'ultimo dovrà, in forza dell'articolo 29, paragrafo 3, della direttiva servizi, informare tutti gli altri Stati membri interessati, vale a dire che un'allerta sarà inviata agli Stati membri che non l'hanno ancora ricevuta e informazioni aggiornate saranno trasmesse agli altri Stati membri<sup>4</sup>.

## **5. DESTINATARI DELL'ALLERTA**

La direttiva servizi distingue tra le segnalazioni di allerta inviate dallo Stato membro di stabilimento (articolo 29, paragrafo 3) e quelle inviate da altri Stati membri (articolo 32, paragrafo 1). Quando gli Stati membri devono stabilire quali Stati membri sono interessati da un'allerta, le autorità competenti possono tenere conto dei seguenti fattori:

- prestazione di servizi in passato in altri Stati membri. Questo fattore diverrà ancor più rilevante se la prestazione di servizi in un altro Stato membro è svolta dalla stessa persona il cui comportamento è causa del pericolo o utilizzando le stesse attrezzature che causano il rischio;
- il tipo di servizio;
- il luogo di stabilimento del prestatore di servizi.

## **6. CHIUSURA DELLE ALLERTA**

### **6.1. Quando deve essere chiusa un'allerta?**

Per tutelare i prestatori di servizi che sono oggetto delle segnalazioni di allerta, queste devono essere inviate solo quando ciò sia giustificato, vale a dire quando siano soddisfatti tutti i criteri descritti nella sezione III di questo documento. È ugualmente importante garantire che le allerta vengano chiuse non appena cessi di esistere la causa che le ha originate.

Di norma, la chiusura dell'allerta è determinata dalla scomparsa del rischio di grave pregiudizio alla salute o alla sicurezza delle persone o all'ambiente. Per esempio, il prestatore di servizi potrebbe aver adottato misure volontarie per eliminare il rischio (per esempio sostituendo le attrezzature difettose o fornendo adeguate istruzioni ai destinatari, eliminando così il rischio che ha originato l'allerta). Il rischio potrebbe anche rientrare grazie a provvedimenti adottati dagli Stati membri, in conformità della normativa comunitaria (per esempio, lo Stato membro di stabilimento potrebbe avere temporaneamente sospeso l'autorizzazione al prestatore di esercitare le sue attività).

La cessazione del rischio può essere rilevata in modo autonomo dallo Stato membro di stabilimento e/o potrebbe risultare da informazioni trasmesse da altri Stati membri attraverso il meccanismo di allerta (cfr. sezione IX). Una volta appurato che il rischio non è più presente, lo Stato membro che ha inviato l'allerta deve immediatamente inviare una proposta di chiusura della stessa.

---

<sup>4</sup> Per evitare confusione e per ragioni di coerenza, tali nuove informazioni saranno chiaramente riferite all'allerta esistente nel sistema.

## 6.2. Obiezione alla chiusura

Onde evitare l'abuso della funzione di chiusura e situazioni in cui un'allerta viene chiusa malgrado uno o più Stati membri siano a conoscenza della persistenza del rischio, la proposta di chiusura deve essere debitamente motivata e gli altri Stati membri interessati devono avere la facoltà di opporsi alla chiusura se dispongono di prove della persistenza del rischio. Gli Stati membri coinvolti devono poter obiettare alla chiusura dell'allerta soltanto se dispongono di indizi precisi riguardanti la persistenza del rischio. Gli Stati membri devono quindi motivare e provare le loro possibili obiezioni.

## 7. REVOCA/ANNULLAMENTO DI UN'ALLERTA

I criteri per l'invio di segnalazioni di allerta delineati nelle presenti linee guida sono intesi a impedire l'invio di allerta ingiustificate o infondate. Malgrado tali salvaguardie, potrebbe comunque accadere che uno Stato membro invii un'allerta sulla base di informazioni o prove non valide o inaccurate e che l'errore venga scoperto solo successivamente.

### Esempio

*Le autorità competenti dello Stato membro A dispongono di indizi secondo cui il prestatore di servizi X, stabilito nello Stato membro B, che sta prestando servizi nel settore delle costruzioni nello Stato membro A, ha smaltito rifiuti in modo illecito nel suo territorio, causando danni all'ambiente. Lo Stato membro A invia un'allerta allo Stato membro B onde impedire ulteriori danni. In seguito a ulteriori controlli svolti dallo Stato membro A, emerge che i rifiuti sono stati scaricati non dal prestatore di servizi X ma dal prestatore di servizi Y, che lavorava nello stesso sito del prestatore X. Il prestatore di servizi Y è stabilito nello Stato membro A e non fornisce servizi transfrontalieri. Lo Stato membro A ritira quindi l'allerta.*

Una volta rilevato l'errore, lo Stato membro che ha inviato l'allerta deve immediatamente inviare una richiesta di revoca/annullamento. Questa sarà automaticamente trasmessa a tutti i destinatari dell'allerta originale. Deve essere fornita una spiegazione del perché l'allerta era infondata (e deve quindi essere ritirata).

È importante sottolineare che un'allerta deve essere ritirata soltanto qualora lo Stato membro che l'ha avviata si accorga che i criteri per l'invio dell'allerta non erano validi in origine. Se il rischio esisteva al momento dell'invio dell'allerta ma è scomparso successivamente, l'allerta deve essere chiusa (e non ritirata), come sopra descritto.

## 8. CORREZIONE DI INFORMAZIONI

Per quanto controllate e verificate con attenzione prima dell'invio, le segnalazioni di allerta potrebbero comunque richiedere una rettifica in una fase successiva. Questa ipotesi potrebbe verificarsi, per esempio, se le informazioni iniziali contenute nell'allerta risultassero in parte sbagliate. Per esempio, al momento dell'invio dell'allerta lo Stato membro potrebbe aver inserito un nome o un indirizzo sbagliato del prestatore di servizi (oppure potrebbe non aver fornito tali dati perché non ne era a conoscenza). In questi casi, è importante che l'allerta iniziale sia rettificata non appena vengano alla luce gli errori.

## 9. INVIO DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Al fine di ridurre al minimo il rischio e di garantire una buona cooperazione tra gli Stati membri, è importante che le informazioni contenute in un'allerta siano il più possibile complete e che gli Stati membri interessati dispongano di tutte le informazioni pertinenti. Sarà importante in particolare fornire informazioni supplementari se questo può aiutare ad accelerare la chiusura dell'allerta o a far crescere la consapevolezza di altri Stati membri riguardo all'esistenza di un grave rischio. Questo darà allo Stato membro che ha inviato l'allerta e a tutti gli altri Stati membri interessati l'opportunità di fornire agli altri Stati membri un feedback o informazioni supplementari sulle allerta, che saranno chiaramente collegati all'originale messaggio di allerta. Ciò avviene per esempio quando:

- gli Stati membri che hanno ricevuto l'allerta vogliono confermare che il servizio in questione è prestato nel loro territorio e che confermano ovvero confutano le informazioni contenute nell'allerta iniziale sulla base delle loro osservazioni/indicazioni;
- gli Stati membri che hanno inviato o hanno ricevuto l'allerta vogliono fornire informazioni sulle misure da essi adottate nei confronti del prestatore di servizi, in conformità della normativa comunitaria, per ridurre o eliminare il rischio;
- gli Stati membri che hanno ricevuto l'allerta vogliono richiedere ulteriori informazioni allo Stato membro che ha inviato l'allerta, per esempio se i dati contenuti nell'allerta siano ritenuti poco chiari o incompleti;
- gli Stati membri che hanno ricevuto l'allerta desiderano comunicare agli altri Stati membri che, dal loro punto di vista, un'allerta potrebbe essere chiusa, perché a loro parere il rischio non esiste più (nel loro territorio).

È importante evitare di inviare informazioni ripetitive o irrilevanti/scarsamente importanti sulle allerta.

## **PARTE 2: MANUALE PER GLI UTENTI - IL MECCANISMO DI ALLERTA**

## 10. INTRODUZIONE

Il manuale per gli utenti tratta gli **aspetti tecnici** della gestione delle allerte nel Sistema d'informazione del mercato interno (IMI). Illustra i diversi ruoli che le autorità e i singoli utenti possono svolgere nel meccanismo di allerta e descrive le modalità d'uso di tutte le funzioni che sono disponibili nell'IMI in ciascuna tappa dell'allerta. Spiega inoltre come impostare il sistema per ottimizzare la gestione delle allerte in ciascun paese.

Il manuale si concentra sulle funzioni dell'IMI che **si riferiscono direttamente alle allerte**. Per istruzioni di carattere generale sull'uso dell'IMI (ad es. come registrarsi e accedere al sistema) e per la gestione dei normali scambi di informazioni, si consulti il sito IMI ([http://ec.europa.eu/internal\\_market/imi-net/training\\_en.html](http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training_en.html)), e in particolare:

- il **Manuale per gli utenti** dell'IMI e
- i **moduli di autoformazione** interattivi ("Captive").

Per una guida ai criteri e alle condizioni per l'invio di un'allerta si veda la prima parte del presente documento, ossia le Linee guida per l'utilizzo del meccanismo di allerta.

## 11. LE ALLERTE NEL SISTEMA IMI

### 11.1. La struttura modulare dell'IMI

L'IMI è un sistema d'informazione unico costituito di elementi individuali (**moduli**) per ciascuno dei settori legislativi in cui è utilizzato. Un modulo supporta uno o più processi (**iter**). Nel modulo IMI per la direttiva sui servizi vi sono due iter distinti, uno per gli scambi di informazioni e uno per il meccanismo di allerta. L'accesso a ciascun iter è riservato alle autorità che sono specificamente registrate a tal fine. Ciò significa che un'autorità che ha il compito di gestire le allerte nell'IMI deve avere accesso 1) al sistema IMI, 2) al modulo Servizi, 3) all'iter Allerte.

### 11.2. L'iter delle allerte

L'iter di base di un'allerta si articola in cinque tappe, che sono determinate da azioni delle autorità interessate.

- (1) Qualsiasi autorità di qualsiasi Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE) registrata per l'iter Allerte può **avviare** un'allerta quando si accorge che un servizio prestato nel suo ambito di competenza comporta un grave rischio. L'autorità **propone** l'allerta a un coordinatore delle allerte del proprio paese. Il coordinatore **verifica** l'allerta e la **trasmette** agli altri Stati membri interessati.
- (2) In ogni paese destinatario, un coordinatore designato a svolgere la funzione di centro di ricevimento delle allerte **conferma la ricezione** dell'allerta. Spetta a tale coordinatore **diffondere** l'allerta ai coordinatori delle allerte e alle autorità competenti del suo paese. I coordinatori delle allerte possono **aggiungere altri destinatari**.

Si noti che "proporre" e "diffondere", nel contesto del meccanismo di allerta dell'IMI, indicano sempre azioni che hanno luogo all'interno di uno Stato membro. Per "trasmissione" si intende invece l'invio di informazioni da uno Stato membro ad un altro.

- (3) Il compito di **gestire la chiusura** dell'allerta quando il rischio è stato eliminato spetta allo Stato membro di stabilimento del prestatore di servizi interessato. Se il paese di stabilimento non è noto, alla chiusura provvede lo Stato membro che ha avviato l'allerta.

Qualsiasi autorità dello Stato membro di stabilimento che abbia ricevuto l'allerta può **presentare una proposta di chiusura** dell'allerta stessa. Tutte le altre autorità del paese di stabilimento destinatarie dell'allerta possono **formulare commenti** sulla proposta di chiusura. Quando le autorità del paese hanno raggiunto un accordo in proposito, un coordinatore appositamente designato (**coordinatore preposto alla chiusura**) può **trasmettere la proposta di chiusura** agli altri Stati membri.

- (4) A questo punto tutti gli altri Stati membri destinatari dell'allerta hanno la possibilità di proporre **obiezioni alla chiusura** se dispongono di elementi che indicano che il rischio sussiste ancora. Le autorità competenti **propongono** le obiezioni a un coordinatore delle allerte, che può **trasmetterle** a tutti gli altri Stati membri interessati.

Si noti che le autorità dello Stato membro che propone la chiusura possono formulare "commenti" prima che la proposta venga trasmessa. Dopo la trasmissione, le autorità degli altri Stati membri possono invece proporre "obiezioni".

- (5) Una volta accertato che il rischio è stato eliminato, il coordinatore dello Stato membro di stabilimento preposto alla chiusura può **chiudere** l'allerta.

Durante tutte le tappe dell'allerta, fino alla sua chiusura, ciascuna autorità di qualsiasi paese interessato può in qualsiasi momento aggiungere informazioni.

## 12. AUTORITÀ E UTENTI CHE INTERVENGONO IN UN'ALLERTA E LORO RUOLI

### 12.1. Ruoli delle autorità nelle allerte

Quando un'autorità è ammessa ad accedere all'iter Allerte dell'IMI, riceve il ruolo di semplice **autorità** oppure di **coordinatore delle allerte**. Uno dei coordinatori viene designato come **centro di ricevimento delle allerte** per il suo paese<sup>5</sup>. Questi ruoli sono indipendenti da quelli eventualmente ricoperti dalle medesime autorità nell'IMI in altri contesti. Ad esempio, un coordinatore nazionale IMI (NIMIC) può essere una semplice

---

<sup>5</sup> Nell'interesse di un coordinamento ottimale e della protezione dei dati, la Commissione raccomanda di designare un unico centro di ricevimento delle allerte per Stato membro. È comunque tecnicamente possibile registrare più centri di ricevimento, ad esempio uno per ciascuna entità di uno Stato membro a struttura federale.



autorità competente per quanto concerne le allerte, mentre un'autorità che è soggetta a un coordinatore per gli scambi di informazioni può fungere da coordinatore delle allerte.

#### *12.1.1. Autorità competente per le allerte*

Le autorità competenti per le allerte sono solitamente autorità competenti in materia di salute e sicurezza delle persone o in materia di ambiente. Possono **avviare** un'allerta e **proporla** a un coordinatore delle allerte cui sono collegate. Possono anche **ricevere** allerte diffuse dal centro di ricevimento o da un coordinatore delle allerte e **reagirvi**. Possono **presentare proposte di chiusura** e formulare **commenti** in proposito. Se un altro paese propone la chiusura dell'allerta, possono **proporre obiezioni** al proprio coordinatore delle allerte.

#### *12.1.2. Coordinatore delle allerte*

Compito dei coordinatori delle allerte è assicurare che le allerte siano trasmesse solo se è necessario e che siano trattate adeguatamente. Si tratta in generale di autorità competenti in materia di salute e sicurezza delle persone o in materia di ambiente. È opportuno che dispongano anche di una buona conoscenza delle strutture amministrative del loro paese, per sapere quali autorità devono intervenire. I coordinatori delle allerte possono **trasmettere** allerte agli altri Stati membri e **aggiungere autorità competenti e altri coordinatori delle allerte ai destinatari** di quelle ricevute. Possono inoltre **trasmettere informazioni aggiuntive, trasmettere proposte di chiusura** e, se la proposta di chiusura dell'allerta proviene da un altro Stato membro, **trasmettere obiezioni alla chiusura**. Accanto ai loro compiti specifici, i coordinatori possono esercitare tutte le funzioni di una normale autorità competente per le allerte. Possono quindi, ad esempio, avviare un'allerta e poi trasmetterla direttamente.

#### *12.1.3. Coordinatore delle allerte designato come centro di ricevimento delle allerte*

Il coordinatore designato come centro di ricevimento delle allerte è il punto centrale di arrivo delle allerte nel suo paese. **Conferma la ricezione** delle allerte in arrivo ed è responsabile della loro **prima diffusione** ai coordinatori delle allerte e alle autorità competenti del suo paese. Assicura che l'allerta sia comunicata solo ai soggetti (coordinatori e/o autorità) effettivamente competenti a trattarla. Occorre quindi che il centro di ricevimento abbia una buona conoscenza della struttura amministrativa del suo paese.

Il centro, inoltre, **riceve automaticamente copia di tutte le allerte trasmesse** a partire dal suo paese. Può quindi avere un quadro globale di tutte le allerte in arrivo e in partenza.

Il coordinatore che svolge la funzione di centro di ricevimento può anche compiere tutte le azioni permesse ai coordinatori e alle autorità competenti per le allerte. Può quindi, ad esempio, avviare un'allerta e poi trasmetterla direttamente.

#### *12.1.4. Possibilità di dare a un coordinatore delle allerte "l'ultima parola"*

L'IMI offre agli Stati membri un certo margine di flessibilità nel definire i rapporti tra autorità e coordinatori responsabili per le allerte. Ai coordinatori delle allerte (compresi quelli designati come centro di ricevimento delle allerte) può essere data la facoltà di **modificare o cancellare il contenuto** delle allerte o delle informazioni relative alle allerte che vengono loro comunicate. Se si decide in tal senso, si deve **barrare nelle impostazioni per l'iter Allerte** una casella, per indicare che il coordinatore delle allerte ha **"l'ultima parola"** sulle allerte che trasmette a nome del suo paese.

Se il coordinatore non ha l'ultima parola, l'autorità che ha avviato l'allerta mantiene il diritto di modificare o cancellare l'allerta o le relative informazioni.

## **12.2. Ruoli degli utenti nelle allerte**

Quando un'autorità riceve il diritto di accedere all'iter Allerte del modulo Servizi dell'IMI, l'utente dell'autorità che ha il ruolo di **gestore locale di dati** (responsabile della registrazione degli utenti e della gestione dei dati dell'autorità) riceve automaticamente tutti i diritti attribuibili ad un utente per quanto riguarda le allerte<sup>6</sup>. Egli potrà quindi ridistribuire i diversi ruoli tra i suoi colleghi a seconda delle dimensioni dell'autorità e delle loro responsabilità per quanto riguarda l'oggetto delle allerte.

### *12.2.1. Consultatore delle allerte*

I consultatori delle allerte possono **prendere visione di tutti i dati di tutte le allerte** a cui la loro autorità ha accesso (compresi i dati personali). Possono salvare o stampare tutti questi dati, ma **non possono compiere alcuna azione**, come avviare un'allerta, aggiornarla o proporla la chiusura.

### *12.2.2. Gestore delle allerte*

I gestori delle allerte provvedono al trattamento delle allerte per conto della loro autorità. Possono **avviare** un'allerta e **proporla** per la trasmissione a un coordinatore delle allerte. Possono **ricevere** un'allerta e **reagirvi**. Possono **presentare o chiedere informazioni aggiuntive** su un'allerta. Possono presentare una proposta di chiusura, formulare commenti sulle proposte di chiusura presentate da altre autorità del proprio paese e proporre obiezioni alle proposte di chiusura provenienti da un altro Stato membro. I gestori delle allerte appartenenti a un coordinatore delle allerte **non possono trasmettere o diffondere** un'allerta.

### *12.2.3. Diffusore delle allerte (solo per coordinatori delle allerte)*

Il ruolo di diffusore delle allerte può essere attribuito soltanto a utenti appartenenti a un coordinatore delle allerte. I diffusori delle allerte sono responsabili della **diffusione** delle allerte nel loro paese e della **trasmissione** delle allerte e delle informazioni relative ad

---

<sup>6</sup> Se vi sono più utenti con il profilo di gestore locale di dati, ciascuno di essi riceve tutti i diritti degli utenti per le allerte.

altri paesi. I diffusori delle allerte che appartengono a un centro di ricevimento **confermano la ricezione** delle allerte e provvedono alla loro prima diffusione ai coordinatori e alle autorità del loro paese. I diffusori delle allerte degli altri coordinatori decidono **quali altre autorità** nell'area geografica o nel settore di loro competenza debbano ricevere l'allerta.

I diffusori delle allerte di qualsiasi coordinatore possono **trasmettere** nuove allerte ad altri paesi e presentare e trasmettere informazioni aggiuntive sulle allerte in corso. Possono anche trasmettere la revoca di un'allerta, le proposte di chiusura e le obiezioni alla chiusura.

Se un coordinatore delle allerte ha un diritto di "**ultima parola**", i suoi diffusori possono **modificare il contenuto** delle allerte e delle relative informazioni prima di trasmetterle. Possono altresì **cancellare** un'allerta o cancellare delle informazioni relative a un'allerta prima di trasmetterla.

#### 12.2.4. Utente di base

Tutti gli utenti di un'autorità che ha accesso all'iter Allerte e che non siano gestori locali di dati né si siano visti attribuire uno dei ruoli specifici descritti sopra ricevono automaticamente i diritti di utente di base. Possono avere un **quadro generale** di tutte le allerte (ricevute e spedite) della loro autorità, ma non hanno accesso ai dati particolareggiati. **Non possono avviare** un'allerta e **non possono compiere alcuna azione** riguardante le allerte in corso.

Qualsiasi utente dell'autorità abilitato ad accedere all'iter Richieste di informazioni del modulo Servizi dell'IMI si vede attribuire il ruolo di utente di base per l'iter Allerte. Un gestore delle richieste, ad esempio, riceve automaticamente i diritti di un utente di base per le allerte. Se è chiamato a svolgere un ruolo più attivo per le allerte, gli si può attribuire questo ruolo ulteriore accanto a quello di gestore delle richieste.

#### 12.2.5. Combinazioni di ruoli

Gli utenti dell'IMI possono cumulare più ruoli. L'utente di un coordinatore delle allerte che ha il ruolo di diffusore delle allerte può ricevere anche i diritti propri dei gestori delle allerte. Avrebbe allora la possibilità di **avviare, proporre e trasmettere** un'allerta.

Va però ricordato che proporre e trasmettere allerte restano **tappe (operazioni) distinte**, che vanno compiute separatamente, anche se vi provvede la medesima persona.

#### *Differenza tra gestore e diffusore delle allerte – Chi può far cosa*

		<b>Gestore delle allerte</b> <i>(presso un'autorità o un coordinatore)</i>	<b>Diffusore delle allerte</b> <i>(solo presso un coordinatore)</i>
<b>Avvio di un'allerta</b>	Proporre	√	

	Trasmettere		√
<b>Invio/richiesta di informazioni aggiuntive</b>	Proporre	√	√
	Trasmettere		√
<b>Revoca di un'allerta</b> <i>(solo presso l'autorità che l'ha avviata o un coordinatore)</i>	Proporre	√	
	Trasmettere		√
<b>Proposta di chiusura</b> <i>(solo nello Stato di stabilimento)</i>	Proporre	√	
	Fare commenti	√	√
	Trasmettere		√
<b>Obiezioni a una proposta di chiusura</b>	Proporre	√	√
	Trasmettere		√
<b>Chiusura di un'allerta</b> <i>(solo presso il coordinatore che ha trasmesso la proposta di chiusura)</i>			√

### 13. TRATTAMENTO DELLE ALLERTE NELL'IMI

Le allerte passano per una **serie di tappe** chiaramente definite e distinguibili in tappe di base (vedi sezione 2.2) e tappe facoltative. Quando un'allerta passa da una tappa alla successiva, il suo **status** viene automaticamente aggiornato e visualizzato sullo schermo.

#### 13.1. Invio di un'allerta

##### 13.1.1. Avviare e proporre un'allerta

Per avviare un'allerta un utente dev'essere gestore delle allerte presso un'autorità o un coordinatore competente per le allerte. Per cominciare il gestore delle allerte deve percorrere una **lista di controllo** per verificare che i criteri per l'invio siano soddisfatti (per saperne di più su questi criteri, vedi la parte 1 del presente documento). Il sistema lo guida automaticamente. Se tutti i criteri sono soddisfatti, inserisce i **dati del prestatore di servizi** che presenta un pericolo potenziale e la **descrizione del caso**. Può anche accludere degli allegati. Nell'elenco dei coordinatori collegati alla sua autorità, **seleziona il coordinatore delle allerte** che sarà responsabile per la trasmissione dell'allerta. Poi **seleziona il o i paesi** ai quali l'allerta va trasmessa. Se sa già che l'allerta dovrebbe essere trasmessa ad autorità specifiche dei paesi selezionati, può aggiungere questa informazione in un apposito campo a testo libero.

Quando la bozza dell'allerta viene salvata, a prescindere da quali dati siano stati già immessi, le viene assegnato un **numero**. Lo status dell'allerta è a questo punto:

### **Bozza di allerta**

Una volta preparata l'allerta, il gestore la **propone** al coordinatore che ha selezionato. L'allerta passa allo status:

### **Allerta proposta per trasmissione**

#### *13.1.2. Trasmettere un'allerta*

Tutti i diffusori delle allerte del coordinatore selezionato saranno informati da un'e-mail automatica che hanno ricevuto un'allerta da trasmettere.

Se ritengono che la loro autorità non sia competente a decidere sull'opportunità di trasmettere l'allerta e che questo compito dovrebbe spettare a un altro coordinatore delle allerte, possono **inoltrarla** a quest'ultimo.

Quando un diffusore delle allerte ha accettato l'allerta, il suo status passa a:

### **Allerta attende trasmissione**

Il diffusore dovrebbe **verificare** che tutti i criteri siano effettivamente soddisfatti e che le informazioni siano esatte e complete.

Se il coordinatore ha "**l'ultima parola**", il diffusore può **modificare il contenuto** dell'allerta. Può anche **cancellare l'allerta** se giunge alla conclusione che non dev'essere trasmessa.

Se non ha l'ultima parola, un diffusore che scopra che, ad esempio, mancano informazioni importanti, può contattare senza passare per il sistema IMI l'autorità che ha avviato l'allerta e invitarla a modificarla. Se decide che l'allerta non va affatto trasmessa, può chiedere all'autorità di cancellarla.

A prescindere dal fatto di avere o no "l'ultima parola", il diffusore delle allerte può sempre **aggiungere degli Stati membri ai destinatari** se è convinto che il rischio possa presentarsi anche in quei paesi.

Quando il diffusore è certo che l'allerta è pronta per l'invio, la **trasmette** ai paesi selezionati. La Commissione riceve automaticamente copia di ciascuna allerta, come previsto dalla direttiva sui servizi.

Lo status dell'allerta passa a: **Allerta trasmessa**

## **13.2. Modifica e correzione di un'allerta**

Dopo la trasmissione, solo lo Stato membro che ha avviato l'allerta può modificare o correggere le informazioni in essa contenute. Se riceve nuove informazioni sull'oggetto dell'allerta, può:

- aggiungere **un paese ai destinatari**

- cambiare lo **Stato membro di stabilimento** del prestatore di servizi<sup>7</sup>
- modificare i **dati del prestatore di servizi** e
- modificare la **descrizione del caso**.

La possibilità di aggiungere un paese ai destinatari e di cambiare lo Stato membro di stabilimento è riservata al coordinatore delle allerte che ha trasmesso l'allerta. Se questi ha "l'ultima parola", può modificare anche i dati del prestatore di servizi e la descrizione del caso, altrimenti solo l'autorità che ha avviato l'allerta può farlo.

Le modifiche vengono **apportate automaticamente** all'allerta e sono **immediatamente visibili** per tutti i destinatari. Non è necessario ritrasmettere l'allerta.

Se è stato cambiato lo Stato membro di stabilimento, tutti i destinatari dell'allerta ne saranno informati da un'e-mail automatica.

### 13.3. Revoca di un'allerta

Nonostante i controlli previsti dalla procedura, è sempre possibile che uno Stato membro trasmetta un'allerta sulla base di informazioni o prove inesatte o false e che scopra solo più tardi di essersi sbagliato. Se diventa chiaro che l'allerta era priva di fondamento, lo Stato membro che l'ha avviata deve **revocare** l'allerta. Lo può fare in qualsiasi tappa della procedura. Revocare l'allerta comporta, come il suo invio, due fasi. L'autorità che l'ha avviata **presenta una proposta di revoca** dell'allerta, il cui status passa allora a **Revoca da trasmettere**.

Il coordinatore delle allerte **trasmette la revoca** (il pulsante Trasmetti si trova nella scheda **Gestione della revoca**). Da quel momento l'allerta è disattivata. Non è più possibile aggiungere informazioni e i destinatari possono visualizzare solo una breve sintesi dell'allerta. Lo status è **Allerta revocata**.

### 13.4. Gestione dei destinatari di un'allerta

#### 13.4.1. Confermare la ricezione di un'allerta

Le allerte trasmesse sono spedite al centro di ricevimento delle allerte di ciascuno degli Stati membri indicati come destinatari e alla Commissione europea<sup>8</sup>.

Spetta ai diffusori delle allerte presso il coordinatore designato come centro di ricevimento **confermare la ricezione** delle allerte in arrivo. Quando arriva una nuova allerta, ne sono informati da un'e-mail automatica; il suo status sarà **Ricezione da confermare**.

---

<sup>7</sup> Solo finché non viene presentata una proposta di chiusura.

<sup>8</sup> Per assicurare la protezione dei dati, la Commissione non può visualizzare i dati personali contenuti nell'allerta.

### 13.4.2. Diffondere un'allerta

Sono sempre i diffusori delle allerte del centro di ricevimento che devono provvedere alla **prima diffusione** di un'allerta appena pervenuta. Essi selezionano i coordinatori e le autorità competenti per le allerte che sono responsabili per l'oggetto dell'allerta e la inviano loro. Se lo Stato membro che ha avviato l'allerta ha **indicato delle autorità** che, a loro giudizio, dovrebbero riceverla, i diffusori delle allerte, se sono d'accordo, le includono nell'elenco dei destinatari.

I diffusori delle allerte dei coordinatori selezionati come destinatari possono a loro volta **aggiungere altri destinatari**.

Una volta che l'allerta sia stata diffusa, solo i diffusori delle allerte del centro di ricevimento possono **cancellare un destinatario**. I destinatari possono essere cancellati solo se non hanno compiuto alcuna azione in relazione all'allerta. Un destinatario può essere ad esempio cancellato se ritiene che l'allerta non lo riguardi e ne informa il centro di ricevimento. Le autorità rimosse dall'elenco dei destinatari non ricevono più alcuna informazione sulle tappe successive dell'allerta stessa.

Si noti che l'allerta viene **diffusa** anche **nello Stato membro che l'ha avviata**. Infatti, il centro di ricevimento delle allerte riceve automaticamente copia di tutte le allerte trasmesse dal suo paese. Una volta trasmessa l'allerta, il centro di ricevimento delle allerte del paese che l'ha avviata può selezionare **altri destinatari** nel proprio paese e diffondere a questi l'allerta.

### 13.5. Invio/richiesta di informazioni aggiuntive su un'allerta

In qualsiasi tappa dell'allerta qualunque Stato membro coinvolto può **aggiungervi delle informazioni**, ad esempio per comunicare agli altri paesi quali provvedimenti ha preso nei confronti del prestatore di servizi che ne è l'oggetto (vedi la parte 1 del presente documento per altri esempi). I paesi che non sono competenti per la chiusura dell'allerta possono utilizzare la funzione di inserimento di informazioni aggiuntive per suggerire a allo Stato membro competente di chiuderla. I paesi destinatari possono anche **chiedere informazioni aggiuntive** allo Stato membro che ha avviato l'allerta o a un altro paese destinatario che abbia già inserito delle informazioni.

Sia l'invio che la richiesta di informazioni aggiuntive comportano **due tappe**. Un gestore o un diffusore delle allerte invia le informazioni a un coordinatore delle allerte e un diffusore delle allerte di tale coordinatore le controlla e le trasmette.

Tutti i gestori e diffusori delle allerte di tutte le autorità coinvolte nell'allerta sono informati da un'e-mail automatica che sono state inserite informazioni aggiuntive.

### 13.6. Chiusura di un'allerta

Come spiegato nelle linee guida, spetta allo **Stato membro in cui è stabilito il prestatore di servizi** avviare la procedura di chiusura. L'allerta dev'essere chiusa non appena il rischio sia stato eliminato.

Se lo Stato membro di stabilimento **non è noto**, responsabile per la chiusura è lo Stato membro che ha avviato l'allerta.

La procedura di chiusura si articola in due fasi:

- Nella prima fase tutte le autorità del paese di stabilimento possono esprimersi sull'opportunità di proporre la chiusura agli altri paesi (**periodo per formulare commenti**).
- Nella seconda fase, dopo che la proposta di chiusura è stata trasmessa, tutti gli altri Stati membri interessati possono obiettare alla chiusura se ritengono che l'allerta sia ancora attuale (**periodo per proporre obiezioni**).

#### *13.6.1. Avviare una proposta di chiusura*

Un gestore delle allerte di qualsiasi autorità destinataria dello Stato membro di stabilimento può **avviare una proposta di chiusura** se ha accertato che il rischio non sussiste più. La proposta di chiusura può essere presentata a qualsiasi coordinatore collegato all'autorità, che diventa quindi il **coordinatore preposto alla chiusura**.

Una volta che un'autorità abbia **presentato la proposta**, e senza che il coordinatore preposto alla chiusura debba intervenire, tutte le autorità del paese di stabilimento che hanno ricevuto l'allerta sono informate da un'e-mail automatica che possono aggiungere commenti alla proposta di chiusura. Tuttavia, se il coordinatore in questione ha "l'ultima parola", può modificare o cancellare la proposta di chiusura.

Si noti che, visto che i commenti possono essere espressi solo dalle autorità del medesimo Stato membro, in questa fase non è richiesto l'intervento di un coordinatore delle allerte..

Lo status dell'allerta passa a **Proposta chiusura: commenti?**

#### *13.6.2. Commentare una proposta di chiusura*

La proposta di chiusura rimane **soggetta a commenti** nello Stato membro di stabilimento per una durata fissa, concordata da tutti gli Stati membri. Durante questo periodo la proposta può essere **modificata o cancellata** dall'autorità che l'ha presentata o dal coordinatore preposto alla chiusura (se il sistema è stato impostato in modo da dargli "l'ultima parola").

Alla fine del periodo riservato ai commenti, i diffusori delle allerte del coordinatore preposto alla chiusura ricevono un'e-mail che li informa che il termine per i commenti è scaduto. A questo punto non si possono più aggiungere commenti. È invece ancora possibile **modificare o cancellare la proposta di chiusura**. Lo status dell'allerta passa a **Proposta di chiusura attende trasmissione**.

#### *13.6.3. Trasmettere una proposta di chiusura*

Un diffusore delle allerte del coordinatore preposto alla chiusura **esamina tutti i commenti** ricevuti e su questa base decide se trasmettere o no agli altri Stati membri la proposta di chiusura.



Se decide che l'allerta deve continuare, può **cancellare la proposta di chiusura** (se il coordinatore cui appartiene ha "l'ultima parola") ovvero chiedere all'autorità che ha presentato la proposta di chiusura di cancellarla.

Se decide che l'allerta deve effettivamente essere chiusa, **trasmette la proposta** (il pulsante Trasmetti si trova nella scheda **Gestione della chiusura**). Eventualmente, può accludere alla proposta **alcuni o tutti i commenti** espressi nel suo Stato membro. Al momento della trasmissione, il sistema genera automaticamente un'e-mail a tutti i gestori e diffusori delle allerte che hanno ricevuto l'allerta in questione in tutti i paesi destinatari per informarli della proposta di chiusura. Lo status dell'allerta passa a **Proposta chiusura: obiezioni?**

#### *13.6.4. Obiettare a una proposta di chiusura*

Tutti gli altri Stati membri hanno ora la possibilità di proporre **obiezioni** alla chiusura dell'allerta se hanno motivo di credere che il rischio sussiste ancora.

Anche la durata del periodo per proporre obiezioni è stabilita mediante accordo di tutti gli Stati membri. Entro il termine stabilito, i gestori e diffusori delle allerte delle autorità e dei coordinatori competenti possono **proporre obiezioni** a un coordinatore delle allerte. Per farlo, devono ricorrere alla funzione **Informazioni aggiuntive**, indicando come tipo di informazioni Obiezioni a una proposta di chiusura

Come per altri tipi di informazioni aggiuntive, la presentazione e la trasmissione delle obiezioni si svolge in **due tappe** distinte. Spetta a un diffusore delle allerte di un coordinatore decidere se **trasmettere** o no l'obiezione ad altri Stati membri. Tutti i destinatari dell'allerta in tutti gli Stati membri sono informati dell'obiezione da un'e-mail automatica.

Quando scade il termine per le obiezioni, i diffusori delle allerte del coordinatore dello Stato membro di stabilimento preposto alla chiusura ne vengono informati da un'e-mail automatica.

#### *13.6.5. Chiudere un'allerta*

Il coordinatore dello Stato membro di stabilimento che ha trasmesso la proposta di chiusura decide se l'allerta dev'essere chiusa o no tenendo conto delle eventuali obiezioni degli altri Stati membri. Per avere il diritto di **chiudere un'allerta** un utente deve avere il ruolo di diffusore delle allerte presso il coordinatore preposto alla chiusura.

L'allerta passa allo status **Allerta chiusa**.

Dopo la chiusura tutti gli utenti hanno accesso solo a un numero limitato di dati, comprendenti:

- una sintesi dell'allerta senza alcun dato personale
- l'elenco dei destinatari e
- la cronologia delle azioni.

Sei mesi dopo la chiusura, tutti i dati personali sono automaticamente cancellati dal sistema.

Se uno Stato membro, benché l'allerta sia stata chiusa dallo Stato membro di stabilimento, ritiene che il rischio non sia stato eliminato, può **avviare una nuova allerta**.

## **14. SEGUIRE L'ITER DELLE ALLERTE**

### **14.1. E-mail automatiche**

L'IMI genera e invia automaticamente delle e-mail a tutti i soggetti che **possono intervenire** nell'iter di un'allerta o che devono prendere conoscenza di **nuove informazioni**. Le e-mail sono inviate soltanto all'indirizzo individuale di tutti gli utenti che hanno un profilo pertinente per l'allerta. È quindi importante verificare regolarmente gli indirizzi e-mail registrati nell'IMI.

I testi delle e-mail sono standardizzati e non contengono informazioni sul contenuto dell'allerta né dati personali del prestatore di servizi che ne è l'oggetto.

### **14.2. Elenco delle allerte**

Ogni utente che ha accesso all'iter Allerte dell'IMI può accedere anche all'elenco delle allerte in cui è coinvolta la sua autorità. Nell'elenco sono riportati:

- Numero dell'allerta
- Servizio cui si riferisce l'allerta
- Stato membro di stabilimento del prestatore di servizi
- Nome dell'autorità che ha avviato l'allerta
- Status attuale dell'allerta
- Data di trasmissione.

Sull'elenco possono essere **effettuate ricerche** con vari criteri; esso è accessibile anche scegliendo nel menu l'opzione Cercare nelle allerte.

A seconda del loro profilo, gli utenti possono aprire un'allerta a partire dall'elenco e intervenire.

### **14.3. Stampa delle allerte**

Le autorità e i coordinatori delle allerte che desiderano **conservare una documentazione** sulle allerte inviate e ricevute tramite l'IMI possono generare e stampare estratti delle allerte in qualsiasi tappa dell'iter, anche quando l'allerta è ancora allo stadio di bozza.

Ogni utente può stampare un estratto contenente tutti i dati che è autorizzato a visualizzare. Un utente di base può quindi stampare solo una sintesi (con l'elenco dei destinatari e la cronologia), mentre i consultatori e i gestori delle allerte possono stampare tutti i dati che vi sono contenuti.

Dopo la revoca o la chiusura di un'allerta, quando è ancora visibile unicamente la sintesi, solo quest'ultima può essere stampata.

Si ricorda che il trattamento dei dati stampati deve rispettare la legislazione nazionale e quella europea in materia di protezione dei dati.

## 15. LA PROTEZIONE DEI DATI CONTENUTI NELLE ALLERTE

Lo scambio delle informazioni relative alle allerte nell'IMI è **indispensabile per ottemperare a un obbligo giuridico** ed è quindi assolutamente legale sotto il profilo della protezione dei dati. La Commissione si rende tuttavia conto dei problemi che il sistema IMI potrebbe porre per la loro riservatezza. Ha quindi concepito il sistema in modo che i dati possano essere più agevolmente protetti e invita gli Stati membri, che devono assicurare il rispetto della legislazione in materia quando inviano o ricevono un'allerta, a **vigilare** sulla corretta applicazione delle norme per la protezione dei dati.

Il meccanismo di allerta comporta varie **caratteristiche studiate per contribuire alla protezione dei dati**.

- L'**accesso** ai dati è **limitato** alle autorità specificamente designate a intervenire nelle allerte stesse.
- La lista di controllo da utilizzare al momento della preparazione della bozza di allerta e l'intervento di un secondo soggetto (il coordinatore) prima che l'allerta possa essere trasmessa assicurano che **non vengano inviate allerte non necessarie**.
- Lo Stato membro che avvia l'allerta deve scegliere i paesi destinatari. Il fatto che l'allerta sia trasmessa solo ai paesi prescelti e che all'interno di questi spetti al coordinatore che funge da centro di ricevimento scegliere le autorità alle quali diffonderla garantisce che le allerte **non ricevano una diffusione più ampia di quanto sia necessario** per ottemperare all'obbligo di informazione.
- Come previsto dalla direttiva sui servizi, la **Commissione** riceve copia di tutte le allerte trasmesse. Essa però **non può accedere ai dati personali** contenuti nelle allerte e ne vede solo la sintesi.
- Se nonostante tutte le precauzioni vengono diffuse allerte immotivate, esse possono essere prontamente **revocate**. I dati errati possono essere **corretti o cancellati**.
- Le allerte vengono **chiuso appena il rischio non sussiste più**. Alla chiusura dell'allerta i dati diventano subito invisibili per tutti gli utenti e quelli personali sono cancellati sei mesi dopo.

Per saperne di più sulla protezione dei dati nell'ambito del meccanismo di allerta e dell'IMI in generale, è possibile consultare la relazione della Commissione sullo stato della protezione dei dati nell'ambito del sistema d'informazione del mercato interno (IMI)

e la raccomandazione della Commissione sugli orientamenti sulla protezione dei dati nell'IMI<sup>9</sup>.

## **16. ULTERIORI INFORMAZIONI PER I COORDINATORI – PREDISPORRE LE STRUTTURE NECESSARIE PER LE ALLERTE NEL VOSTRO PAESE**

### **16.1. Prima registrazione da parte della Commissione**

Uno Stato membro può utilizzare il meccanismo di allerta dell'IMI alla sola condizione di avere un'autorità registrata come **centro di ricevimento delle allerte**. Quando il meccanismo di allerta è entrato in funzione, la Commissione ha registrato i **centri di ricevimento delle allerte** di tutti gli Stati membri o, se si trattava di autorità già registrate nell'IMI, ha concesso loro l'accesso alle allerte e ha assegnato loro questo ruolo.

Se lo ritengono necessario, spetta agli Stati membri registrare altri coordinatori e autorità competenti per le allerte.

Per definizione i coordinatori nazionali IMI (NIMIC) e i super-coordinatori IMI delegati (SDIMIC) sono **pienamente responsabili**, nel territorio geografico di loro competenza, per tutti i settori legislativi e i relativi iter nell'IMI. La Commissione ha quindi dato accesso all'iter Allerte a tutti i NIMIC e SDIMIC. Essi sono quindi in grado di **concedere ad altre autorità del loro paese l'accesso** all'iter Allerte.

Tuttavia, il fatto che NIMIC e SDIMIC abbiano questo **ruolo amministrativo** non significa che debbano svolgere un **ruolo sostanziale** per quanto riguarda l'oggetto delle allerte. Si può assegnare loro qualsiasi dei ruoli attribuibili a un'autorità descritti nella sezione 3.1, a seconda delle loro competenze e della struttura amministrativa del paese.

### **16.2. Registrazione e accesso all'iter Allerte**

Per i **coordinatori delle allerte**, la registrazione e la concessione dell'accesso può essere effettuata da:

- NIMIC
- SDIMIC
- coordinatori di settore legislativo (LIMIC)<sup>10</sup> per la direttiva sui servizi.

Per le **autorità competenti per le allerte**, la registrazione e la concessione dell'accesso può essere effettuata da:

- NIMIC

---

<sup>9</sup> C(2009) 2041 def., GU L 100 del 18.4.2009, pag. 12.

<sup>10</sup> Un LIMIC è un coordinatore che ha una competenza generale per un determinato settore legislativo. In ogni Stato membro ci può essere un solo LIMIC per settore legislativo.

- SDIMIC
- LIMIC e
- coordinatori delegati IMI (DIMIC).

In altri termini, i DIMIC non possono registrare un coordinatore delle allerte.

Al momento della registrazione di un coordinatore delle allerte, è importante decidere se debba avere "**l'ultima parola**" nell'iter (ossia il potere di modificare o cancellare l'allerta e le informazioni relative all'allerta proposte da un'autorità competente).

Si noti che l'**accesso all'iter Allerte** è **distinto** dall'**accesso al settore legislativo Servizi**. Per registrare una nuova autorità che abbia accesso alle allerte, occorre quindi:

1. registrarla nell'IMI
2. darle accesso al settore legislativo Servizi
3. darle accesso all'iter Allerte.

### **16.3. Collegare autorità e coordinatori**

Quando un'autorità viene designata come **autorità competente per le allerte**, occorre **collegarla** ad almeno un **coordinatore delle allerte** del suo paese. Altri coordinatori collegati possono essere aggiunti o tolti successivamente.

È importante collegare le autorità con i coordinatori giusti, perché le autorità **possono comunicare informazioni relative alle allerte soltanto a un coordinatore delle allerte a cui sono collegate**.

I coordinatori delle allerte, invece, possono **diffondere le allerte a tutte le autorità e a tutti i coordinatori aventi accesso all'iter Allerte** del loro paese; non occorre che si tratti di autorità e coordinatori collegati.